

Tuttavia esso resta in vigore per le operazioni per le quali è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione in virtù di questo regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/69 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1969

relativo all'apertura e alla suddivisione di un contingente tariffario comunitario supplementare di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune per il 1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per la carta da giornali della sottovoce tariffaria 48.01 A, la Comunità economica europea ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 625.000 tonnellate metriche in esenzione da dazi doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che, per la Comunità, detto protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 1968; che con regolamento (CEE) n. 2113/68 ⁽¹⁾ il Consiglio ha fissato in 750.000 tonnellate il volume del contingente tariffario comunitario;

considerando che, tenuto conto del fabbisogno delle industrie della Comunità che non può essere soddisfatto dalla produzione comunitaria, è opportuno aumentare tale volume di 298.500 tonnellate; che è pertanto opportuno prevedere una nuova suddivisione del contingente;

considerando che le norme di gestione del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali,

fissate nel regolamento (CEE) n. 2113/68, possono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2113/68 è portato da 750.000 a 1.048.500 tonnellate.

Articolo 2

Le quote attribuite agli Stati membri nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2113/68 sono modificate come segue:

Germania:	685.000 tonnellate
Francia:	117.000 tonnellate
Italia:	4.250 tonnellate
Paesi Bassi:	176.250 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese:	66.000 tonnellate

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 27. 12. 1968, pag. 3.